



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI MERCATI, DELLE
FIERE E DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN GENERE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
04.05.2015**

Entrato in vigore il 19.05.2015

INDICE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi di qualità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Attività su aree pubbliche
- Art. 5 - Attività su posteggi dati in concessione
- Art. 6 - Attività svolta in forma itinerante
- Art. 7 - Norme comuni
- Art. 8 - Subingresso
- Art. 9 - Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi
- Art. 10 - Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune
- Art. 11 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo
- Art. 12 - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 14 - Validità delle presenze
- Art. 15 - Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 16 - Posteggi riservati alle persone disabili
- Art. 17 - Imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale
- Art. 18 - Canone di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

TITOLO 2 – MERCATI IN LOANO

- Art. 19 - Localizzazione, funzionamento e calendario dei mercati
- Art. 20 - Determinazione degli orari
- Art. 21 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 22 - Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nel Mercato
- Art. 23 - Accorpamento
- Art. 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero di presenze
- Art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)
- Art. 27 - Circolazione dei veicoli

TITOLO 3 – FIERE IN LOANO

- Art. 28 - Localizzazione, funzionamento e calendario delle fiere
- Art. 29 - Determinazione degli orari
- Art. 30 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)
- Art. 32 - Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nelle fiere
- Art. 33 - Circolazione dei veicoli
- Art. 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

TITOLO 4 – POSTEGGI FUORI MERCATO IN LOANO

- Art. 35 - Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato

TITOLO 5 – COMMERCIO ITINERANTE IN LOANO

- Art. 36 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 37 - Zone vietate

TITOLO 6 – RESPONSABILITA', SANZIONI, DELEGHE E COMPETENZE

- Art. 38 - Responsabilità per danni
- Art. 39 - Competenze
- Art. 40 - Deleghe
- Art. 41 - Sanzioni
- Art. 42 - Norme transitorie e finali
- Art. 43 - Norma di rinvio
- Art. 44 - Abrogazioni

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Loano, o sulle aree private a disposizione dell'amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti del titolo II, capo IV della Legge Regionale Liguria 2 gennaio 2007, N. 1, di seguito individuata anche come Testo Unico Commercio o T.U.C., del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06.05.1940, N. 635, della Legge 30.03.2001, N. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati" e della Legge 07.08.1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e definizioni del richiamato testo unico commerciale, dal momento dell'entrata in vigore sono abrogate le norme di natura regolamentare afferenti la materia specifica, con particolare riferimento all'articolato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 8 del 22.02.2000 e successive modifiche.
3. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 18.05.2001 N. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi di cui all'articolo 21, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente articolo 7, comma 3.

Articolo 2

Principi di qualità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle singole aree urbane;
 - f. la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;
 - g. la salvaguardia dei centri storici e il rispetto delle aree di rilevanza storico-artistica, ambientale e paesaggistica.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono, oltre a quelle definite dall'art. 27 della L. R. N. 1/07:
 - a. per accorpamento: l'unificazione di più posteggi in un'unica concessione di plateatico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
 - b. per migliona: l'aumento della superficie del posteggio in uso;
 - c. per scalo: la possibilità da parte dei concessionari di posteggi di occupare un posteggio resosi libero;
 - d. per spuntista: operatore in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi ai mercati e alle fiere.

Articolo 4

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da imprenditori individuali, da società regolarmente costituite, o da cooperative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C..
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area, nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 5

Attività su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Loano di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a. e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive.
2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo articolo 21.
3. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due (dal 2017 n.3) posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio, rilasciata dal Comune di Loano abilita:
 - a. all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
 - b. all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
 - c. alla partecipazione alle fiere.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
6. I posteggi che si sono resi liberi per qualsiasi motivo (rinuncia, decadenza etc.) non vengono riutilizzati per nuove assegnazioni ma solo per lo scalo di cui al prossimo art. 22.

Articolo 6

Attività svolta in forma itinerante

1. L'autorizzazione indispensabile per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 4, comma 1 lett. b., è rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. L'autorizzazione abilita:
 - a. all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - b. alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - c. all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.
3. Ad ogni soggetto è rilasciata una sola autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
4. L'autorizzazione si intende rilasciata entro sessanta giorni dall'assunzione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Articolo 7

Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune, è subordinato al rilascio di formale permesso da parte degli enti proprietari.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo sul posto dei medesimi prodotti. E' vietato il servizio di somministrazione e l'uso delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività, è consentito affidare la conduzione dell'attività – con apposita autocertificazione del titolare – a un preposto o ad un dipendente in possesso dei requisiti previsti dal T.U.C., per un massimo di quattro mercati, anche nei casi di cui ai successivi artt. 16 e 17.

Articolo 8

Subingresso

1. Le aziende o rami di azienda, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero mortis causa.
2. La SCIA di subingresso è inoltrata al Comune entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare, a pena di decadenza dei titoli abilitativi. Contestualmente alla comunicazione il subentrante dichiara il possesso dei requisiti morali (art. 12 T.U.C.) e, se richiesti, i requisiti professionali (art. 13 T.U.C.).
3. Alla comunicazione è allegata copia autentica dell'atto di trasferimento, oppure dell'atto di successione o dichiarazione notarile.
4. L'attività trasferita può legittimamente esercitarsi a far data dalla presentazione della comunicazione al Comune.
5. In caso di decesso del titolare il subentrante ha facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio. Entro un anno dal decesso del titolare il subentrante dimostra il possesso dei requisiti professionali. In caso di forza

maggiore il termine è prorogato per sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine il titolo abilitativo decade.

6. Il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente, non cumulabili ad altri titoli abilitativi.

Articolo 9

Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi

1. L'istituzione, il trasferimento o la soppressione per motivi di pubblico interesse del mercato e di una fiera, sono attuati con parere preventivo delle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C.

2. Le modalità e le tempistiche per il trasferimento sono concordate con le organizzazioni di cui al comma 1. Il termine per il trasferimento è di sei mesi.

3. Il titolare di posteggio soppresso, singolo, all'interno di una fiera o di un mercato, ha diritto all'assegnazione di altro posteggio nel territorio comunale con la medesima superficie e per la sola residua durata della concessione.

4. L'istituzione di nuove aree di mercato o di nuovi posteggi è soggetta all'acquisizione dei pareri vincolanti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico rilasciati dalle competenti autorità. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta il parere si intende positivo.

5. Se le operazioni indicate al precedente comma 1. interessano più di un terzo dei posteggi effettivi, la riassegnazione avviene coinvolgendo tutti gli operatori titolari di concessione tenendo conto della graduatoria per settore stilata secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di partecipazione al mercato o fiera interessata;

b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche;

c) maggiore anzianità di partecipazione al mercato o fiera dell'attuale titolare.

6. Se le operazioni di cui al precedente comma 1. interessano fino ad un terzo dei posteggi effettivi, la riassegnazione avviene coinvolgendo solo gli operatori interessati tenendo conto della graduatoria per settore stilata secondo i criteri di cui al precedente comma 5..

7. Nei casi indicati ai precedenti commi 5. e 6., l'operatore mantiene la superficie del posteggio originale.

Articolo 10

Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. E' facoltà del Comune inserire nelle aree per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a., gli spazi messi a disposizione del Comune da parte di soggetti privati.

2. L'esercizio del commercio su area demaniale marittima è effettuato di intesa con l'Autorità competente, previo rilascio delle concessioni demaniali per i posteggi individuati.

Articolo 11

Decadenza e revoca del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade quando l'operatore:

a. perde i requisiti soggettivi di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C.;

b. non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga di sei mesi, non prorogabili, per comprovata necessità;

c. non utilizza il posteggio del mercato per un periodo superiore a quattro mesi in un anno solare (diciassette giornate), ovvero superiore ad 1/3 del periodo di operatività del posteggio se concesso per un periodo inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 del TUC;

d. non utilizza il posteggio della fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 del TUC.

2. E' facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico.

3. Sono applicate le ipotesi di decadenza della concessione del suolo pubblico regolate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, e quelle previste dagli artt. 143 e 147 del TUC.

4. Non sono computate le assenze quando, per eventi atmosferici particolarmente avversi, partecipano al mercato e alle fiere il 50% dei titolari di posteggio.

Articolo 12

Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, e occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

2. E' vietato installare coperture di protezione al banco di vendita con sporgenze pericolose e ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,5;

3. L'operatore allestisce il banco di vendita secondo quanto normato dai seguenti artt. 20 e 29.

4. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.

La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata, a cura dell'operatore, con modalità differenziata seguendo la procedura al momento vigente nel Comune.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini a un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. E' vietato decantare la propria merce con voci chiassose e strilli.

6. E' vietato manomettere il suolo pubblico, legare corde od altro a pali, balconi o facciate delle case vicine.

7. E' vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o simili.

8. E' vietato uccidere o spennare pollame, conigli o altri animali in genere.

9. E' vietata l'esposizione delle merci appartenenti al settore merceologico alimentare per l'alimentazione umana ad un'altezza inferiore a mt. 0,70. E' vietata l'esposizione a terra delle merci, ad eccezione di fiori, piante, terraglie e mobili.

10. A richiesta del personale di vigilanza l'operatore commerciale è obbligato ad esibire l'originale del titolo abilitativo.

11. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 126-128 Tulps, nonché art. 247 Reg. Es. al Tulps, viene determinata in € 50,00 la soglia di valore esiguo. La merce usata ai fini di vendita è accompagnata dall'esposizione di un cartello di dimensioni non inferiori a mq. 1, con caratteri di altezza non inferiore a cm. 10,00, indicante la dicitura "MERCE USATA".

Articolo 13

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 14

Validità delle presenze

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie agli atti del servizio S.U.A.P.

2. La registrazione delle presenze è effettuata, con l'utilizzo di dispositivi elettronici, dai soggetti incaricati dal Comune presso i posteggi assegnati mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio da parte dell'operatore e di attività di vendita svolta in altro posteggio.

4. Il registro delle presenze dei singoli mercati o fiere è aggiornato dopo ogni edizione.

5. La partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è valida se presente il titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. E' ammessa la rappresentanza di cui al precedente art. 7 in possesso del titolo abilitativo originale.

Articolo 15

Vendita a mezzo di veicoli

1. Sulle aree a tal fine individuate dal Comune è consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli, attrezzati o meno. Il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non eccede la superficie di suolo pubblico concessa.

2. I veicoli attrezzati per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione igienico sanitaria vigente.

Articolo 16

Posteggi riservati alle persone disabili

1. I posteggi riservati alle persone disabili sono assegnati con bando pubblico, che fissa la scadenza per la presentazione della domanda di assegnazione. E' formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. presenze acquisite in spunta;
- b. minore età del richiedente;
- c. maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- d. a parità di condizioni, sorteggio.

Articolo 17
Imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale

1. I posteggi riservati alle categorie di cui all'articolo 33, comma 2, del T.U.C., alla data di approvazione del presente regolamento, sono conservati.
2. I titolari dei posteggi riservati comprovano la qualità di agricoltore o di operatore del commercio equo e solidale.
3. E' facoltà degli imprenditori agricoli, in virtù della stagionalità della produzione, di richiedere l'assegnazione del posteggio con le seguenti durate:
 - a. dodici anni, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. dodici anni, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 18
Canone di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

1. Per l'utilizzo del posteggio è dovuto il canone per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa per la raccolta dei rifiuti.
2. L'assegnatario di posteggio libero (spuntista) paga quanto indicato al precedente comma.
3. I pagamenti avvengono secondo le procedure definite dai Regolamenti di riferimento.

Titolo 2 - Mercati in Loano

Articolo 19
Localizzazione, funzionamento e calendario dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi.
2. Le aree per lo svolgimento del mercato settimanale sono individuate dalla Giunta Comunale.
3. Sono individuate due tipologie dei settori merceologici:
 - a. settore ALIMENTARE;
 - b. settore NON ALIMENTARE.
4. Il mercato settimanale si svolge il venerdì di ogni settimana ad esclusione dei giorni 25 dicembre e 1° gennaio con il recupero la prima domenica seguente.

Articolo 20
Determinazione degli orari

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. Entro 15 minuti dalla fine dell'orario di vendita il concessionario deve garantire ai colleghi il transito in uscita con il proprio veicolo.
3. E' vietata la rimozione del veicolo prima della fine dell'orario di vendita.

Articolo 21
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione dodecennale sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e D.G.R. di recepimento N. 71 del 1° febbraio 2013 – in attuazione degli artt. 16 e 70/V del D. Lgs. N. 59/2010.
2. Il bando di cui al successivo comma 3 tiene conto di sopravvenute variazioni al set di criteri di selezione delle domande.
3. Per la redazione della graduatoria, il Comune invia al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il bando comunale predisposto secondo quanto disciplinato dall'articolo 30 del T.U.C.

Articolo 22
Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nel Mercato

1. La presenza di posteggi liberi viene censita dallo Sportello Unico - entro il 31/12 di ogni anno – che provvede, a diramare un "avviso di miglioria" riservato agli operatori del mercato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo on-line del Comune.

2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio rivolgono domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dall'avviso.
3. L'Ufficio SUAP redige una graduatoria delle istanze pervenute, con le modalità e i criteri elencati al comma 6.
4. Gli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della graduatoria, si presentano all'Ufficio SUAP per la scelta del posteggio indicato nell'elenco di cui al precedente comma.
5. In caso di mancata presentazione nei termini indicati al precedente comma o di rinuncia alla scelta del posteggio indicato nell'elenco, si scorre la graduatoria.
6. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a. maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato;
 - b. anzianità maturata rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, come impresa attiva;
 - c. rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche previste nel mercato.
7. E' consentito lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico senza modifica degli spazi autorizzati delle aree di posteggio. La richiesta è presentata con firma congiunta al Comune che provvede, entro trenta giorni, ad annotare la variazione del posteggio sul titolo abilitativo.

Articolo 23 **Accorpamento**

1. Il titolare di più posteggi adiacenti può, con apposita istanza in bollo, chiedere al Comune l'accorpamento degli stessi in un'unica concessione di plateatico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. L'accorpamento comporta la decurtazione del 20%, arrotondato per difetto o per eccesso, della somma della larghezza (frontale) dei posteggi oggetto della richiesta.
3. In caso di accorpamento, in nessun periodo e per nessun motivo è concesso nuovamente il frazionamento.
4. Nel caso di accorpamento l'operatore mantiene l'anzianità più remota dei titoli unificati.

Articolo 24 **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. I posteggi revocati per motivi di pubblico interesse sono riassegnati nell'area di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi con le dimensioni dei precedenti.
2. Il Comune si impegna a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 25 **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. La registrazione della presenza è effettuata se l'operatore è presente sul posteggio assegnato entro l'orario di inizio delle vendite.
2. L'operatore ha l'obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. L'allontanamento è consentito in caso di forza maggiore. L'improvviso malessere fisico è da giustificare con il certificato medico.
3. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro elettronico le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili previa specifica richiesta.

Articolo 26 **Modalità di assegnazione dei posteggi liberi** **o comunque non assegnati (spunta)**

1. I posteggi non occupati dai titolari delle concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti in possesso di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche, dello stesso settore commerciale, ad eccezione di quelli riservati ai diversamente abili. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati agli spuntisti appartenenti al settore non alimentare.
2. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi presenta al Comune apposita istanza in bollo per essere inserito nell'elenco degli spuntisti tenuto dal SUAP. L'ufficio predispone la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative.
3. La graduatoria è divisa in "Settore Alimentare", "Settore Non Alimentare", "Posteggi riservati ai diversamente abili", "Imprenditori Agricoli".
4. I diritti maturati in una graduatoria non sono trasferibili nelle altre.
5. La verifica delle presenze è effettuata durante la spunta che si tiene il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando di Polizia Municipale secondo il seguente orario:

- dal 1° giugno al 30 settembre alle ore 08.00;

- dal 1° ottobre al 31 maggio alle ore 08.30.

6. A tutti coloro che partecipano alla spunta è assegnata la presenza.

7. Gli assegnatari del posteggio hanno 15 minuti per occupare l'area interessata con le proprie attrezzature.

8. Sono decurtate cinque presenze agli spuntisti che si scambiano il posteggio assegnato o non provvedono a quanto indicato nel presente articolo. Il posteggio è assegnato ad altri operatori.

9. Gli spuntisti che non partecipano a N. 20 verifiche delle presenze in un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e/o che non dimostrano di aver assolto ai pagamenti dovuti, sono cancellati dalla graduatoria con la perdita di quanto maturato.

10. Il posteggio libero o in attesa di assegnazione è assegnato, per la sola giornata di svolgimento del mercato, all'operatore con il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di numero di presenze, è applicato il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..

11. La mancata esibizione del titolo abilitativo in originale comporta la non ammissione alla spunta.

12. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del T.U.C. è attribuita a soggetti appartenenti alle stesse categorie e tipologia merceologica.

Articolo 27

Circolazione dei veicoli

1. Nell'ambito del mercato, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:

a. entro le ore 08.00 nel periodo estivo ed entro le ore 08.30 nel periodo invernale per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;

b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio, per i titolari di concessione di posteggio temporanea;

c. a partire dal 15° minuto successivo all'orario fissato per la fine delle vendite;

d. in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori, o l'integrità delle merci poste in vendita previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale;

e. per altri comprovati motivi di urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

2. Il veicolo del concessionario è sistemato nel retrobanco.

3. Il Comando di Polizia Municipale può rilasciare particolari autorizzazioni al fine di spostare il furgone dal retrobanco per comprovati impedimenti tecnici e previa istanza in bollo. I veicoli autorizzati sono collocati in area indicata dal Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Titolo 3 - Fiere in Loano

Articolo 28

Localizzazione, funzionamento e calendario delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi.

2. L'area per lo svolgimento delle fiere è individuata dalla Giunta Comunale. Per motivi di interesse o di ordine pubblico, la fiera è spostata in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione del SUAP in collaborazione con la Polizia Municipale.

3. Nel caso indicato al comma 2, la sede della fiera è individuata all'interno degli ambiti territoriali di conservazione e riqualificazione di cui alla L.R. N. 36/97 se ricorrono motivi di viabilità, di pubblica sicurezza, igienico-sanitari o di interesse pubblico.

4. Il Comune predispone, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, la planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area. Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglie la sua nuova posizione, sulla base della graduatoria predisposta tenendo conto delle modalità e criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

5. E' facoltà del Comune affidare direttamente la gestione delle attività non istituzionali della fiera a soggetti a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.

6. Nell'ambito del territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

a. "Fiera di S. Sebastiano" – 3^ domenica del mese di gennaio;

b. "Fiera del XX Settembre" – 3^ domenica del mese di settembre;

c. "Fiera di S. Andrea" – ultima domenica del mese di novembre.

Articolo 29
Determinazione degli orari

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - vendita, occupazione e allestimento del posteggio sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. L'occupazione del posteggio termina entro un'ora dall'orario della fine di vendita. Il transito dei veicoli è garantito entro 15 minuti dallo stesso termine.
3. I veicoli non possono essere rimossi prima della fine dell'orario di vendita se non autorizzati, per esigenze eccezionali, dal Comando Polizia Municipale.

Articolo 30
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione dodicennale di posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e D.G.R. di recepimento N. 71 del 1 febbraio 2013 – in attuazione degli artt. 16 e 70/V del D. Lgs. N. 59/2010.
2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente.
4. La presenza effettiva è computata quando l'operatore ha esercitato l'attività per tutta la durata della fiera.

Articolo 31
Modalità di assegnazione dei posteggi liberi
o comunque non assegnati (spunta)

1. L'operatore concessionario del posteggio che non si presenta entro l'orario d'inizio della spunta è considerato assente. Il posteggio è assegnato ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto partecipante alla spunta. A parità di anzianità di numero di presenze, si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33 del T.U.C. è effettuata dal Comune a soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 32
Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nelle fiere

1. Nell'ambito delle fiere non sono concessi miglorie, scambi e scali.

Articolo 33
Circolazione dei veicoli

1. Nell'ambito delle fiere, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
 - a. entro le ore 08.00 per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
 - b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio, per i titolari di concessione di posteggio temporanea;
 - c. a partire dal 15° minuto successivo dall'orario fissato per la fine delle vendite;
 - d. in caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori o l'integrità delle merci poste in vendita, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
2. Il veicolo del concessionario è sistemato nel retrobanco.

Articolo 34
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
nelle fiere promozionali

1. Lo Sportello Unico rilascia la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, a seguito di una graduatoria formulata in base al possesso del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di numero di presenze, è applicato il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..
2. L'operatore assegnatario è considerato assente se non presente presso il proprio posteggio entro 30 minuti dall'orario d'inizio delle vendite. Il posteggio è assegnato ad altro operatore proseguendo nella graduatoria, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi.
3. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato in Loano

Articolo 35

Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato

1. In occasione di manifestazioni religiose con processioni sono autorizzati:
 - a. su tutto il territorio ad esclusione di Via S.Agostino, Via Pollupice, Costino M. Carmelo comprensivo del Piazzale antistante la Chiesa di M. Carmelo, Via Pontassi, L.go Ponte Romano e tutta la zona compresa tra la Via Aurelia (compresa) ed il Mare (compreso), eccetto P.zza Italia, N. 1 operatore a posto fisso per la vendita di soli dolci;
 - b. su tutto il territorio comunale, ad eccezione di Via S.Agostino, Via Pollupice, Costino M.Carmelo comprensivo del Piazzale antistante la Chiesa di M. Carmelo, Via Pontassi e L.go Ponte Romano, N. 2 operatori per il commercio in forma itinerante di palloncini-giocattoli.
2. La richiesta per l'esercizio di attività per il commercio su aree pubbliche è presentata entro i 60 giorni antecedenti l'evento, con apposita istanza in bollo.
3. Il SUAP predispone la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative.
4. Per quanto compatibili, si applicano le altre norme del presente Regolamento.

Titolo 5 - Commercio itinerante in Loano

Articolo 36

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto con l'esposizione della merce sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di sostare sull'area pubblica il tempo necessario a richiesta del cliente per le operazioni di compravendita.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza di mercati e fiere nel raggio di cinquecento metri.

Articolo 37

Zone vietate

1. E' vietata ogni forma di commercio in forma itinerante nelle seguenti strade o zone per motivi di polizia stradale, di sicurezza balneare e di navigazione, e a salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e storico:
 - a. dalla Via Aurelia (compresa) al Mare (compreso);
 - b. in Via dei Gazzi, V.le S. Amico, Via Montocchio, Via Dante, Via M. Rubatto, Via Matteotti, Via Azzurri d'Italia, Via S. Agostino, Via Pullupice, Via Pontassi, L.go Ponte Romano, Via San Giuseppe.

Titolo 6 – Responsabilità, sanzioni, deleghe e competenze

Articolo 38

Responsabilità per danni

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni derivanti agli operatori del commercio su aree pubbliche nello svolgimento della propria attività. I titolari, i loro coadiuvanti, dipendenti o preposti, sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti ed a qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

Articolo 39

Competenze

1. Il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività, la tenuta del registro informatico delle presenze e delle graduatorie delle spunte sono di competenza dell'Ufficio SUAP.
2. Il rilascio delle concessioni di posteggio, il controllo sugli introiti dei canoni di occupazione del suolo pubblico e la tassa raccolta rifiuti sono di competenza dell'Ufficio Tributi.
3. L'attività di controllo del mercato e delle fiere è di competenza del locale Comando di P.M. che provvede a comunicare telematicamente le presenze rilevate nei singoli eventi al SUAP.

Articolo 40

Deleghe

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione è delegata:

- a. all'individuazione delle aree di svolgimento del mercato e delle fiere;
- b. in caso di necessità, all'individuazione di altre Zone o Vie in cui è interdetta la vendita in forma itinerante di cui al precedente art. 37.

Articolo 41

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 143 e 144 del T.U.C. per le fattispecie ivi disciplinate, chi viola le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 tenendo conto delle disposizioni della L. 24.11.1981, N. 689 e s.m. ed i.

2. Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei capi IV della L.R. N. 1/07 e al presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono.

3. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

Articolo 42

Norme transitorie e finali

1. Gli operatori operanti all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono i diritti acquisiti.

2. Le concessioni del mercato scadute il 31.12.2013 e quelle delle fiere, già scadute nell'anno 2014 e scadenti negli anni 2015-2016, sono prorogate fino al 04.07.2017.

3. I titolari di più posteggi non adiacenti del mercato settimanale possono, con apposita istanza in bollo, chiedere al Comune l'accorpamento degli stessi in un'unica concessione di plateatico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, alle condizioni del precedente art. 23, che viene concessa in caso di spostamento del mercato in altra area.

Art. 43

Norma di rinvio

1. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento sono disapplicate ed adeguate in caso di sopravvenute norme sovraordinate, con esse incompatibili.

Art. 44

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a. le parti della deliberazione del C.C. N. 18 del 28.05.2008 con lo stesso incompatibili;
- b. il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 8 del 22.02.2000 e s. m. e i.